



**Ministero delle
Politiche
Agricole e
Forestali**

Roma, 12 dicembre 2003

Al le Regioni e PP.AA.

- LORO SEDI -

Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi
Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti
Agroalimentari e la Tutela del Consumatore

Ufficio QTC V: Agricoltura biologica ed ecocompatibile.
Tutela delle biodiversità

Prot. N. _92647_ Posiz.

OGGETTO: Nutrizione artificiale delle colonie di api con prodotti zuccherini da agricoltura biologica in luogo del miele. Reg. (CEE) n. 2092/91 – All. I, C, 5.3.

Agli Organismi di Controllo
- LORO SEDI -

All'Ispettorato Centrale Repressione Frodi
- S E D E -

Alla F.I.A.O.
Via J. Barozzi, 8
- 40136 - Bologna

A AIAB
Via Piave, 14
- 00187 - Roma

Al Comando Carabinieri Politiche Agricole
Via Torino, 44
- 00184 - Roma

Al Comando Carabinieri Nucleo
Antisofisticazioni e Sanità
Via Musa Antonio, 3
- 00161 - Roma

Il Reg. (CEE) n. 2092/91, all'Allegato I, sezione C, punto 5.3, prevede la possibilità da parte dell'autorità competente di autorizzare la nutrizione artificiale delle colonie di api mediante l'uso di



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi
Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore
Ufficio QTC V - Agricoltura biologica ed ecocompatibile - Tutela delle biodiversità

prodotti zuccherini (sciropo o melassa), provenienti da agricoltura biologica, al verificarsi di situazioni particolari per le quali ne conseguirebbe lo stato di pericolo per la sopravvivenza degli alveari.

La circostanza sopradescritta comporta, da parte di questo Ministero quale autorità per il coordinamento delle attività inerenti l'applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di agricoltura biologica, l'individuazione di utili indicazioni per l'attuazione della deroga in modo coerente su tutto il territorio nazionale.

Nel merito occorre definire:

- A) la determinazione delle condizioni minime necessarie per l'applicazione della deroga;
- B) gli adempimenti degli operatori;
- C) gli adempimenti degli Organismi di Controllo;
- D) l'individuazione dell'autorità competente.

A) CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER L'APPLICAZIONE DELLA DEROGA

- 1) Disponibilità alimentari non sufficienti a garantire alle colonie un armonico sviluppo produttivo o la sopravvivenza. Le disponibilità alimentari devono essere intese complessivamente sia come "scorte" sia come "fonti di bottinaggio";
- 2) Inutilizzabilità delle scorte di miele da parte della colonia causa la cristallizzazione, la fermentazione o il deterioramento del miele stesso;
- 3) Adozione di misure preventive, al fine di cautelarsi dall'eventuale diffusione di stati infettivi, nella fase che precede la comparsa dei segni patologici clinici;
- 4) Necessità di garantire la continuità dell'apporto nutrizionale, al fine di evitare la debilitazione delle famiglie, nelle produzioni apistiche particolari quali quelle di api regine e di gelatina reale.

In questa fase risulta opportuno evidenziare la distinzione dei diversi caratteri di urgenza che riveste la sopraelencata casistica.

Infatti, nei primi tre casi, a causa dell'elevato grado di rischio di perdita delle colonie di api, le esigenze di tempestività e indifferibilità di applicazione della deroga impongono che questa venga delegata all'operatore, il quale, dopo aver accertato la sussistenza delle condizioni ed aver dato seguito alle operazioni del caso, provvede, nel minor tempo, a dare opportuna e giustificata comunicazione al proprio Organismo di Controllo.

Per contro, nell'ultimo caso, poiché le attività inerenti le produzioni apistiche particolari sono caratterizzate da una estesa pianificazione, l'applicazione della deroga può essere subordinata alla concessione di una apposita autorizzazione da parte dell'Organismo di Controllo.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi
Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore
Ufficio QTC V - Agricoltura biologica ed ecocompatibile - Tutela delle biodiversità

In tal caso l'Organismo di Controllo rilascia l'eventuale autorizzazione tramite l'emissione di un parere favorevole espresso sulla base delle conoscenze scaturite da propri elementi documentali, dalla documentazione fornita dall'operatore e/o, nell'evenienza, da specifiche visite ispettive.

B) ADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI

- Comunicazione scritta ed opportunamente motivata al proprio Organismo di Controllo circa la necessità di avvalersi della deroga prevista dal Reg. (CEE) n. 2092/91, Allegato I, sezione C, punto 5.3;
- Nel caso delle produzioni apistiche particolari ricezione dell'eventuale autorizzazione all'applicazione della deroga;
- Obbligo dell'annotazione nel registro degli apiari di: tipo di prodotto utilizzato; date; quantità; arnie interessate;
- Obbligo dell'annotazione nei registri aziendali delle quantità di prodotto introdotte in azienda con i relativi riferimenti necessari all'identificazione univoca delle stesse e alla contabilizzazione del carico-scarico;
- Delimitazione temporale della somministrazione dei prodotti zuccherini tra l'ultima raccolta del miele e 15 giorni prima dell'inizio del successivo periodo di flusso del nettare, del polline o della melata che comporta l'immagazzinamento del miele nei melari;

C) ADEMPIMENTI DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

- Accoglimento della comunicazione di applicazione della deroga e/o richiesta per la concessione della stessa, nel caso delle produzioni apistiche particolari, avanzate dai propri operatori;
- Nel caso delle produzioni apistiche particolari accertamento, anche tramite specifiche visite ispettive, della sussistenza delle condizioni ambientali verificatesi per le quali l'operatore intende avvalersi della nutrizione artificiale, e relativa emissione di parere favorevole o non favorevole;
- Accertamento degli adempimenti degli operatori anche nel corso della verifica ispettiva annuale;
- Registrazione dei dati relativi a: operatori che si sono avvalsi della deroga; cause determinanti la necessità dell'applicazione della deroga, localizzazione territoriale e temporale, qualità, quantità e tempistica delle somministrazioni dei prodotti zuccherini;
- Comunicazione, nell'ambito della relazione annuale di cui al d.lgs. n. 220/95, all. III, punto 2, alle autorità competenti delle informazioni indicate al punto precedente.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi
Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore
Ufficio QTC V - Agricoltura biologica ed ecocompatibile - Tutela delle biodiversità

D) INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITA' COMPETENTE

L'autorità competente, coerentemente alle vigenti disposizioni nazionali in materia di agricoltura, viene individuata nelle regioni e province autonome competenti per territorio.

Il Direttore Generale
Dr. Francesco Saverio Abate